

COMUNE DI TREIA
(Provincia di Macerata)

REP.

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA
DONAZIONE, NONCHÈ LA GESTIONE DI MODULI TEMPORANEI AD
USO SCOLASTICO NEL COMUNE DI TREIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di (.././2017)
in TREIA (MC), presso la sede comunale, in Piazza della Repubblica n. 2,
tra:

- il Comune di Treia, codice fiscale 00138790431, di seguito "Comune" –
con sede in Piazza della Repubblica n. 2 nella persona dell'Ing. David
Brachetti, nato a il .././.... ed autorizzato alla firma del
presente atto con decreto del Sindaco n. 8 del 29/11/2016 e con
deliberazione di Giunta Comunale n. 39 dell'8/03/2017, in qualità di
Responsabile del Settore VII Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del
Territorio;

E

- la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, codice fiscale
02090430584, P.I. 01030141004, di seguito "Donatore" – con sede in Roma,
Via Firenze, 38, nella persona del rappresentante legale Luca Maria Negro,
nato a il .././....., di seguito congiuntamente, "le Parti";

PREMESSO CHE:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- in conseguenza di ciò, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante “Primi interventi

urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- in data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- in data 1° settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- in data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- in data 13 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- in data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394, recante “Ulteriori interventi

urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Treia, di cui alcune ad uso scolastico;
- al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico sono state individuate apposite soluzioni provvisorie;
- l'edificio ospitante la mensa e la cucina della scuola “Arcobaleno” di Passo di Treia, a seguito delle verifiche post sisma effettuate dai tecnici incaricati dal Dipartimento della Protezione civile, non è risultato agibile e quindi non idoneo per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'attività scolastica e, pertanto, è stata emanata l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 249/374 del 01.01.2016, con la quale veniva dichiarata l'inagibilità dell'edificio destinato a mensa, cucina e laboratorio della Scuola Primaria “Arcobaleno” di Passo di Treia, in

particolare nella porzione di fabbricato adiacente la chiesa di Sant'Ubaldo, composto da piano terra, piano primo e sottotetto, sede di alcune aule, della cucina e della mensa ad uso della scuola;

- la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha proposto al Comune di Treia di donare sei moduli da adibire a mensa scolastica delle dimensioni in pianta di 6,00 x 2,46 m cadauno, altezza utile interna ml 2,7, di cui uno completo di locale bagno;
- il donatore ha presentato al Comune il prospetto per la realizzazione di moduli temporanei ad uso mensa in argomento;
- il Comune di Treia ha individuato come sito ove posizionare i moduli l'area di proprietà comunale ubicata all'interno del cortile recintato del plesso scolastico della scuola "Arcobaleno2 di Passo di Treia, e precisamente nel piazzale precedentemente adibito a campo da basket, in quanto tale area, oltre ad essere dotata di un fondo idoneo al posizionamento del modulo, è altresì predisposta all'allaccio di tutti i servizi di rete e facilmente fruibile dagli alunni della scuola in quanto adiacente all'edificio principale del plesso scolastico;
- si rende necessario definire, attraverso la stipula di una convenzione ai sensi del citato articolo 6 della legge 225/1992, i rapporti tra le Parti per la realizzazione e la successiva donazione dei moduli temporanei ad uso scolastico;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore ai fini della realizzazione, della successiva donazione allo stesso Comune, nonché della gestione dei moduli temporanei ad uso di mensa scolastica da ubicare nell'area di proprietà comunale all'interno del cortile recintato del plesso scolastico della scuola "Arcobaleno" di Passo di Treia;
2. I beni oggetto di donazione risultano essere così composti dai seguenti ambienti oltre ai relativi spazi connettivi: sei moduli da adibire a mensa scolastica delle dimensioni in pianta di 6,00 x 2,46 m cadauno, altezza utile interna ml 2,7, di cui uno completo di locale bagno;

Le dimensioni e la precisa ubicazione dei moduli sono contenuti nel prospetto allegato alla presente Convenzione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

(Impegni del Donatore)

1. Il Donatore si impegna a:
 - a) fornire al Comune sei moduli da adibire a mensa scolastica delle dimensioni in pianta di 6,00 x 2,46 m cadauno, altezza utile interna ml 2,7, di cui uno completo di locale bagno;

- b) garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento ai moduli, ai materiali e agli impianti utilizzati per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 4

(Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:
 - a) mettere a disposizione del Donatore l'area individuata per l'installazione dei moduli ad uso di mensa scolastica, libera da cose e/o persone;
 - b) fornire al Donatore, in conformità con quanto riportato in premessa, gli spazi necessari alla posa in opera dei moduli temporanei ad uso di mensa scolastica;
 - c) garantire l'allaccio alle reti pubbliche dell'impiantistica realizzata da parte del Donatore;
 - d) procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla successiva presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;
 - e) predisporre idonea segnaletica stradale per garantire la sicurezza dell'area utilizzata per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - f) curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
 - g) effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli temporanei ad uso di mensa scolastica, dei beni donati e delle aree circostanti, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie;

h) assicurare, attraverso l'affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donatore quale finanziatore totale dell'intervento indicato all'art. 2.

Articolo 5

(Valore della donazione)

1. Il valore dei beni donati al Comune di Treia è stimato in € 45.240,00 (euro quarantacinquemiladuecentoquaranta /00), i cui oneri sono interamente a carico dei soggetti privati.

Articolo 6

(Foro competente)

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente.

Articolo 7

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE:

PER IL DONATORE: